



COMUNE DI VIADANICA

(provincia di Bergamo)

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27/04/2021

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento.....	1
Articolo 2 - Definizioni.....	1
Articolo 3 - Presupposto del canone	2
Articolo 4 - Soggetto obbligato	3
Articolo 5 - Soggetto attivo e funzionario responsabile.....	4
Articolo 6 – Tariffe del canone	4
TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	4
Articolo 7 - Tipologie di occupazioni	4
Articolo 8 - Occupazioni abusive	5
Articolo 9 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico.....	5
Articolo 10 – Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione.....	6
Articolo 11 – Obblighi del concessionario	6
Articolo 12 – Durata delle occupazioni	7
Articolo 13 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	7
Articolo 14 – Decadenza ed estinzione della concessione	7
Articolo 15 – Modifica, sospensione, revoca della concessione	7
Articolo 16 – Rinnovo della concessione.....	8
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	8
Articolo 17 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.....	8
Articolo 18 - Istanze per installazione di mezzi ed impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari	9
Articolo 19 - Rilascio dell’autorizzazione.....	11
Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	12
Articolo 21 - Rinnovo, proroga e rinuncia	13
Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	13
Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	14
Articolo 24 - Rimozione della pubblicità	14
Articolo 25 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	15
Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	15
TITOLO IV - TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	15
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	15
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le esposizioni pubblicitarie	16
Articolo 29 – Suddivisione del territorio comunale in categorie o zone.....	18
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali.....	18

Articolo 31- Determinazione delle tariffe giornaliere	19
Articolo 32 - Determinazione del canone.....	19
Articolo 33 – Esenzioni dal canone.....	20
Articolo 34 - Riduzioni del canone.....	22
Articolo 35 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo.....	22
Articolo 36 – Canone per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità....	22
TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	23
Articolo 37 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	23
Articolo 38 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	23
Articolo 39 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante	23
Articolo 40 - Occupazioni a sviluppo progressivo.....	24
Articolo 41 - Attività Edilizia	24
Articolo 42 - Attività di propaganda elettorale	25
Articolo 43 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	25
Articolo 44 - Occupazione con elementi di arredo.....	25
Articolo 45 - Esposizione merci fuori negozio	25
Articolo 46 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	25
Articolo 47 - Occupazioni per traslochi	26
TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	26
Articolo 48 – Insegne di esercizio.....	26
Articolo 49 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	26
Articolo 50 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati.....	27
Articolo 51 - Freccie direzionali – preinsegne	27
Articolo 52 - Striscioni e gonfaloni	27
Articolo 53 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	27
Articolo 54 – Adeguamento al regolamento, periodo transitorio	29
TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	29
Articolo 55 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	29
Articolo 56 - Determinazione del canone del servizio sulle pubbliche affissioni.....	30
Articolo 57 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	30
Articolo 58 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	30
Articolo 59 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	31
Articolo 60 – Vigilanza	31
TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	31
Articolo 61 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	31
Articolo 62 - Controllo dei versamenti	33
Articolo 63 - Interessi	33

Articolo 64 – Rimborsi	33
Articolo 65 – Accertamento delle violazioni – Riscossione coattiva	33
Articolo 66 - Sanzioni e indennità	34
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE– ENTRATA IN VIGORE.....	35
Articolo 67 – Contenzioso	35
Articolo 68 – Trattamento dei dati personali.....	35
Articolo 69 – Disposizioni finali, entrata in vigore.....	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel comune di Viadanica del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e loro successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato per brevità "canone". Nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi dell'articolo 1, della legge 160/2019. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni e il relativo canone.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (CANONE NON RICOGNITORIO), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di spazi e aree pubbliche (per brevità "occupazioni") e le esposizioni pubblicitarie (diffusioni di messaggi pubblicitari) che, a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del comune, e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza degli atti amministrativi di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinati i criteri per la determinazione delle tariffe per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie, ivi compresa quelle relative al servizio di pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone e le relative riduzioni, maggiorazioni, agevolazioni o esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

5. Il canone è disciplinato dal Comune in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, ed alle esposizioni pubblicitarie che siano visibili dalle aree stesse o dalle aree pubbliche.

7. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della Legge n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche": i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc... nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli

di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. "*dicatio ad patriam*" consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) "diffusione di messaggi pubblicitari": qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico - intendendosi come tali quelli comunque accessibili, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che ne disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile - in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica. Si intendono per tali i messaggi ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche per attività esercitate occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii) e dal presente regolamento.

c) "passi carrabili": fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 del codice della strada sono considerati "passi carrabili" quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con portoni o cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione. Ai fini dell'eventuale applicazione del canone, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.

2. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; allo scopo di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; con i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione eccedente sarà comunque soggetta al canone.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. Ai sensi del comma 818, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo i titoli abilitativi in materia edilizia per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823, dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5 - Soggetto attivo e funzionario responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune. In caso di gestione diretta del canone da parte del Comune la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Nel caso di gestione del canone affidata a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, le attribuzioni di cui al comma 1 relative al servizio di liquidazione, accertamento, riscossione anche coattiva e rimborso del canone, spettano al concessionario o affidatario del servizio, in conformità al contratto di affidamento del servizio di gestione del canone. In ogni caso il Comune, tramite il funzionario designato quale responsabile dell'entrata, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario del servizio e vigila sull'osservanza della relativa convenzione per l'affidamento del servizio. Restano ferme le disposizioni riguardanti i compiti e gli obblighi di ciascun ufficio, come disciplinati dalla regolamentazione comunale, in merito al procedimento di rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie.
4. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

Articolo 6 – Tariffe del canone

1. Il Comune approva le tariffe del canone con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare ovvero abbiano durata pari o superiore ad un anno solare

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Si rimanda all'allegato "A" la descrizione in dettaglio delle occupazioni.

Articolo 8 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il responsabile dell'ufficio competente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni, anche in virtù dei poteri conferiti all'autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, o la Polizia locale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 9 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve presentare all'ufficio comunale competente apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del codice fiscale;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti:
almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni temporanee:
almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data prevista per l'occupazione. Per i soggetti che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa

autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

3 La domanda potrà essere inviata al Comune tramite posta elettronica, fax, oppure consegnata direttamente all'ufficio protocollo.

4. L'ufficio competente può richiedere ad integrazione della domanda ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria quale, a titolo esemplificativo: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare per l'occupazione; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area da occupare. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, anche a mezzo fax o posta elettronica entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

6. L'ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 10 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art. 9;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. "obblighi del concessionario" del presente regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
 - priorità di presentazione.

Articolo 11 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- f) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 12 - Durata delle occupazioni

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10 (dieci), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 13 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 9.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- c) la violazione alla norma di cui all'art. 9 comma 1 lettera e).

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro cinque giorni precedenti la data di rinuncia della stessa.

3. L'ufficio competente, accertate le violazioni di cui ai punti a), b) e c) del punto 1., con atto idoneo (sopralluogo, accertamento tecnico, verbale di contestazione della vigilanza urbana, etc.), notifica al concessionario (anche a mezzo raccomandata con avviso di ritorno), atto di diffida contenente:

- la contestazione degli inadempimenti;
- l'invito ad adempiere agli obblighi e alle disposizioni violate;
- il termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro cui adempiere;
- la comminatoria di decadenza, in caso di inadempimento.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Articolo 16 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 17 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. Ai fini del presente regolamento, i mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA;
- b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI.

2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti o mezzi pubblicitari:

a) **INSEGNE DI ESERCIZIO:** Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Caratteristiche: le insegne di esercizio contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

b) **INSEGNA PUBBLICITARIA:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) **PREINSEGNE:** Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

d) **CARTELLI PUBBLICITARI:** Si definisce “cartello pubblicitario” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla

diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

i) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

i) Di seguito nel presente regolamento le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

3. Le limitazioni al numero massimo di impianti o alle superfici autorizzabili al medesimo soggetto, per ciascuna tipologia di impianto, è definito nella regolamentazione prevista dal piano generale degli impianti pubblicitari.

4. Quanto agli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera b), il loro quantitativo risulta definito dall'articolo 55 del presente regolamento.

Articolo 18 - Istanze per installazione di mezzi ed impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta alla preventiva autorizzazione o nulla osta dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. L'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, oppure al soggetto affidatario del servizio, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica deve essere resa disponibile presso l'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e sul sito internet istituzionale del Comune.

3. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, al Comune oppure al soggetto affidatario del servizio, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

4. Le caratteristiche e le dimensioni delle diverse tipologie di impianti o mezzi pubblicitari devono essere conformi alle disposizioni recate dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ed al piano generale degli impianti pubblicitari.
5. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito in conformità alle disposizioni e limitazioni recate dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal piano generale degli impianti pubblicitari.
6. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) ed è consentita nel rispetto della regolamentazione previste dal piano generale degli impianti pubblicitari.
7. Gli impianti a messaggio variabile sono soggetti alle limitazioni previste dalla legge e dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
8. La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) ed è soggetta alla regolamentazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
9. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), e dal Piano generale degli impianti.
10. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
11. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è regolato dal piano generale degli impianti. In assenza di specifica disciplina recata dal piano generale degli impianti la domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.; la domanda di autorizzazione all'installazione e posizionamento deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, nonché la descrizione dell'impianto o mezzo pubblicitario;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di messaggio oggetto di diffusione pubblicitaria;
12. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio comunale competente, od al soggetto affidatario del servizio, in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

13. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

Articolo 19 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le diffusioni dei messaggi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

2. L'ufficio comunale od il soggetto affidatario del servizio competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'installazione dei mezzi e impianti per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari ricevuta l'istanza, o la semplice comunicazione nei casi ammessi dal presente regolamento, tramite il responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.

3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta a carico del richiedente il pagamento delle spese e diritti di istruttoria da corrispondere secondo i criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Al procedimento amministrativo si applicano i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990.

5. Il responsabile del procedimento acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione di competenza o già in possesso del Comune.

6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. I pareri che non siano di competenza di altri enti devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

7. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale degli impianti, il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa da parte del richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

8. Conclusa con esito favorevole la fase istruttoria il responsabile del procedimento acquisisce, tramite il soggetto gestore dell'entrata di cui [all'articolo 5](#), l'importo del canone dovuto, dandone successivamente comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che l'omesso versamento comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione con addebito, in ogni caso, delle spese sostenute e dei diritti di istruttoria.

9. Le autorizzazioni sono rilasciate dopo l'avvenuto pagamento del canone e inviate telematicamente al richiedente o consegnate direttamente allo stesso, presso gli uffici comunali, qualora non sia operativa la procedura telematica. Copia del provvedimento è trasmesso al soggetto gestore dell'entrata per gli adempimenti di competenza.

10. Nel caso sia prevista la semplice comunicazione, in conformità al presente regolamento, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento rende legittima l'esposizione e la diffusione pubblicitaria.

11. Su richiesta degli addetti alle attività di vigilanza e controllo l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

12. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore

successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

13. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

14. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione di spazi e aree pubbliche, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione, ed è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione, a propria cura e spese, di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari installati e delle loro strutture di sostegno, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
- g) di esibire l'autorizzazione a richiesta del personale addetto ai controlli e alla vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il titolare della autorizzazione deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato con spese a carico dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari o dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività o i beni in relazione alla quale è stata rilasciata, è consentito il subentro; il subentrante è obbligato ad attivare, nel termine di trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro (o subingresso) nella titolarità dell'autorizzazione, inviando al Comune apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza previsti dall'articolo 18 e gli estremi dell'autorizzazione da volturare.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella titolarità dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi effettuati dal soggetto cedente fino al momento della cessione dell'attività. La procedura di subentro non potrà perfezionarsi fino a quando il debito non sia stato interamente saldato; tale condizione potrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle ricevute dei versamenti o verificata d'ufficio dal servizio comunale competente.
6. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo a rimborso dei canoni dovuti versati dal cedente ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto a qualsiasi titolo, in ragione dell'autorizzazione.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco delle autorizzazioni da volturare.

Articolo 21 - Rinnovo, proroga e rinuncia

Le autorizzazioni hanno validità e sono rinnovabili secondo quanto previsto dal piano generale degli impianti. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione è automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. In ogni caso il rinnovo dell'autorizzazione è consentito unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del piano generale degli impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. In caso di rinuncia volontaria all'esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari a carattere permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° trimestre compiuto (scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) successivo alla data di cessazione della esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta cessazione.
4. La rinuncia volontaria all'esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari a carattere temporaneo non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o per l'intero periodo di tempo autorizzato.

Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve rideterminare l'ammontare del canone dovuto, in relazione alla variazione delle caratteristiche del mezzo e del messaggio pubblicitario.
2. Nel caso di sospensione temporanea dell'autorizzazione il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il titolare dell'autorizzazione, a decorrere dalla cessazione di fatto dalla diffusione del messaggio pubblicitario, ha diritto alla restituzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata diffusione pubblicitaria.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo o impianto pubblicitario entro la data precisata nel provvedimento di revoca. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino del suolo pubblico. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, l'impianto o mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi.

5. I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati a seguito di formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti sono notificati al titolare dell'autorizzazione secondo le procedure di legge, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione e delle disposizioni del presente regolamento;
- b) l'uso improprio del mezzo o impianto pubblicitario autorizzato;
- c) il mancato versamento del canone dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti. In caso di accertamento, non costituisce causa di decadenza l'adesione ad un piano di pagamento rateale con pagamenti regolari delle rate concordate;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità autorizzata;

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al responsabile dell'ufficio competente una relazione dettagliata descrittiva delle violazioni accertate a carico del titolare dell'autorizzazione, con allegazione di eventuale documentazione e delle copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di dover adottare un provvedimento di decadenza, comunica al titolare dell'autorizzazione le violazioni accertate a suo carico assegnandogli un termine, non minore di dieci giorni e non superiore a venti giorni, per poter presentare giustificazioni, documenti o memorie. Trascorso il predetto termine senza avere esercitato il contraddittorio o la produzione di documenti e memorie, il responsabile dell'ufficio ordina la rimozione delle cause di decadenza accertate, assegnando un termine perentorio per provvedere; la mancata ottemperanza nel termine assegnato comporta automaticamente la decadenza dell'autorizzazione. Il provvedimento che dichiara la decadenza è notificato al titolare dell'autorizzazione, con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 24 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della diffusione dei messaggi pubblicitari, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano l'obbligo di rimozione integrale dell'impianto o mezzo pubblicitario entro il termine di 60 giorni, ovvero entro il termine diverso stabilito nel provvedimento adottato dal Comune, nonché l'obbligo di ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare

dell'autorizzazione. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di cessazione.

Articolo 25 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione degli impianti, nonché le affissioni eseguite fuori dagli impianti o spazi appositamente destinati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione emesso dal Comune; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può autorizzare in conformità al regolamento la prosecuzione della diffusione o esposizione pubblicitaria abusiva a condizione che siano stati pagati il canone, le sanzioni e le indennità previste dall'articolo 65.

Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti pubblicitari.
2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
3. In sede di revisione del piano generale degli impianti pubblicitari dovranno essere adottati i seguenti criteri:
 - a) il piano dovrà tener conto dell'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - b) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive di sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale degli operatori economici;
 - c) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi con le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) e del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

TITOLO IV - TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019.

2. La graduazione della tariffa standard per la determinazione del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) finalità dell'occupazione;
- e) coefficienti di valutazione economica dell'area occupata, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia della stessa, nonché in relazione alla tipologia di attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e alle modalità dell'occupazione.

3. I coefficienti di valutazione economica (moltiplicatori) di cui al comma 2, lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

6. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

7. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

8. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione della tariffa standard per la determinazione del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area di ubicazione del mezzo pubblicitario, in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, nonché in relazione all'attività

svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti di valutazione economica di cui al comma 2, lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione o diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando alla tariffa standard i coefficienti di valutazione (moltiplicatori) in relazione alle seguenti fattispecie:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore ad 1 mq e fino a 5,5 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.

5. Per l'esposizione (o diffusione) pubblicitaria effettuata in forma luminosa, o illuminata, la tariffa del canone dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla zona di ubicazione (o diffusione) è determinata in misura maggiorata in base ai coefficienti di valutazione (o moltiplicatori).

6. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti soggetti diversi, collocati su un unico mezzo di supporto.

8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

9. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

10. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

11. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

12. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

13. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il

proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

14. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

15. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

16. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

17. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29 – Suddivisione del territorio comunale in categorie o zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato "B" al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla prima.

4. Ai fini dell'applicazione del canone per la classificazione delle strade su cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari, non si effettua nessuna distinzione in categorie per le strade/vie/piazze comunali.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, al loro valore economico nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati valutato in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, per ciascuna delle categorie stradali, su base annuale e per unità di superficie dell'occupazione, o dell'esposizione pubblicitaria, espressa in metri quadrati o lineari.

3. Per la determinazione del canone, alla tariffa standard di cui all'articolo 1, commi 826 della legge 160/2019, si applicano i coefficienti moltiplicatori di adattamento nonché i coefficienti di valutazione economica (moltiplicatori) per le diverse fattispecie di occupazione ed esposizione/diffusione pubblicitaria.

4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, al loro valore economico nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati valutato in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, per ciascuna delle categorie stradali, su base giornaliera e per unità di superficie dell'occupazione, o dell'esposizione pubblicitaria, espressa in metri quadrati o lineari.
3. Per la determinazione del canone, alla tariffa standard di cui all'articolo 1, commi 827 della legge 160/2019, si applicano i coefficienti moltiplicatori di adattamento nonché i coefficienti di valutazione economica (moltiplicatori) stabiliti per le diverse fattispecie di occupazione ed esposizione/diffusione pubblicitaria.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 32 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere permanente, il canone è dovuto quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per il quale si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. L'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria (o standard) annuale, determinata ai sensi dall'articolo 30, per il numero dei metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria; all'importo così determinato si applicano le riduzioni o maggiorazioni previste dal regolamento.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone «ad anno solare», indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, l'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria (o standard) giornaliera, determinata ai sensi dell'articolo 31, per il numero dei metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria; all'importo così determinato si applicano le riduzioni o maggiorazioni previste dal regolamento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 % (10 per cento);

7. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

8 Il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 25% a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

9. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico effettuate su aree e pertinenze demaniali da soggetti che esercitano attività commerciale sarà maggiorato di un importo pari alla differenza tra il canone di concessione demaniale "standard" ed il canone di concessione demaniale per "attività commerciale", corrisposto dal Comune di Viadanica all'autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro per tali aree.

Articolo 33 – Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone, ai sensi del comma 833:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle esenzioni specificatamente previste dall'articolo 1, comma 833, della legge 160/2019, sono esenti dal canone ai sensi del comma 821 lettera f):
- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22-12-1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15-11-93, n. 507, capo I;
 - e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10;
 - f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) bow windows, tende fisse e retrattili;
 - l) le occupazioni realizzate dalle imprese edili per conto del Comune, sulla base di un contratto di appalto;
 - m) occupazioni temporanee effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, o realizzate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - n) occupazioni temporanee per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura di alberi con mezzi meccanici o automezzi operativi), di durata non superiore alle 6 ore;

- o) occupazioni temporanee per feste patronali patrocinate dal Comune e organizzate dalle associazioni locali;
- p) sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente indicate con delibera di Giunta Comunale;
- q) i passi carrabili.

Articolo 34 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:

- a) riduzione pari al 50% del canone per occupazioni finalizzate alle ristrutturazioni edili nel centro storico;
- b) del 30 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, diverse dalle occupazioni per attività edilizia;
- c) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, ivi comprese le occupazioni per manomissioni stradali; tale riduzione non opera per le occupazioni di durata inferiore a 10 giorni;

Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili e quindi non operano in concorso, possono essere applicate a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

2. Ulteriori riduzioni potranno essere concesse dall'Amministrazione per lo spostamento temporaneo dell'occupazione. La concessione di quest'ultima riduzione dovrà essere opportunamente motivata e deliberata da Giunta Comunale.

Articolo 35 – Tariffa per le occupazioni del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 1, comma 826 della legge 160/20197, è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

2. Per le occupazioni di sottosuolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

3. Il canone per le occupazioni a carattere permanente del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 831, della legge 160/2019, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, in base alle tariffe al chilometro lineare o frazione. Per le medesime tipologie di occupazioni, aventi carattere temporaneo, il canone è determinato in misura forfetaria.

Articolo 36 – Canone per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita dall'articolo 1, comma 831, della legge 160/2019 e s.m.i, in misura pari ad Euro 1,50 per i comuni fino a 20.000,00 abitanti.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero secondo le modalità previste [dall'articolo 61, comma 6](#) del presente regolamento.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 37 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Articolo 38 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Le infrastrutture di ricarica devono essere accessibili a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, è applicata una riduzione del canone in misura pari al 40 % (per cento). Se a seguito di controlli non sono verificate le condizioni previste per l'applicazione della riduzione, è dovuto il canone calcolato per l'intero periodo di fruizione della riduzione, al netto degli importi versati, con applicazione di una maggiorazione del 50 per cento dell'importo dovuto a titolo sanzionatorio.

Articolo 39 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. A titolo esemplificativo si considerano spettacoli viaggianti:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni temporanee realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- b) 20% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq

Articolo 40 - Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 41 - Attività Edilizia

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuati nell'ambito dell'attività edilizia con ponteggi, scavi, steccati e simili, la tariffa del canone è sempre quella giornaliera anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.

2. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato soggetto al canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

3. Nel caso di occupazioni temporanee relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 42 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi durante il periodo di propaganda elettorale, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 43 - Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività commerciale esercitata in via prevalente, possono essere riservate aree del sedime stradale ad alberghi, ristoranti, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole.

2. La concessione per l'occupazione non potrà avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciata per un'area o spazio immediatamente antistante l'esercizio commerciale. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione.

3. La concessione è rinnovabile tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta da parte del Comune da comunicare al concessionario almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

4. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 44 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, esercitate in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che questi non rechino pregiudizio alla circolazione pedonale e che i concessionari si obblighino a mantenere in perfetto stato gli elementi collocati.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità e la durata dell'occupazione.

3. Il rilascio delle concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di viabilità, decoro urbano e polizia urbana.

Articolo 45 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, o su aree pubbliche in genere, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre le proprie merci, a condizione che l'occupazione non sporga per oltre metri 1,00 dal filo del fabbricato e abbia una ampiezza ricompresa nel fronte dell'attività prospettante la pubblica via. Deve essere in ogni caso garantita l'agevole circolazione pedonale sui tratti di marciapiede occupati.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura giornaliero dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura serale dell'esercizio.

Articolo 46 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso delle vetrine dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi o dei porticati è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di decoro urbano il

Comune può ordinare la rimozione o sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato di manutenzione.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del regolamento edilizio e dei regolamenti comunali specifici.

3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

4. Lo spazio occupato, se soggetto al canone, viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 47 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione esercita con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chiunque in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni lavorativi prima all'ufficio comunale competente con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni lavorativi prima al servizio competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato se soggetto al canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 48 – Insegne di esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tende, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o nelle pertinenze accessorie della stessa che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione.

2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, come stabilito dall'articolo 33 del regolamento.

Articolo 49 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal piano generale degli impianti pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 50 - Pubblicità realizzata su carrelli dei supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 51 - Freccie direzionali – preinsegne

1. Le preinsegne o freccie direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse, collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 52 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni autorizzate dal Comune.

Articolo 53 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita comunicazione/dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato (0,50 mq), non sono soggetti al canone e alla presentazione della comunicazione o dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq (1 mq) è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dal Comune e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente regolamento.
8. Per le occupazioni relative ai servizi di pubblica utilità, servizi a rete, è prevista la presentazione della dichiarazione annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, da effettuarsi da parte dei soggetti passivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 160/2019, e s.m.i..
9. Per tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada (d. lgs. 30/04/1992, n. 285, d. lgs 10/09/1993, n. 360) e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (d.p.r. 16/12/1992, n. 495) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa, è prevista una comunicazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari
10. Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità (o diffusione pubblicitaria), è tenuto a presentare al Comune, oppure al soggetto affidatario del servizio, l'apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
11. Nel caso il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, abbia affidato la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, la dichiarazione deve essere presentata direttamente al soggetto affidatario, su apposito modello messo a disposizione dallo stesso affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
12. In caso di variazione che comporti modificazioni della base imponibile (superficie, durata, tipo di diffusione pubblicitaria) con conseguente variazione dell'importo del canone dovuto, deve essere presentata apposita dichiarazione di variazione per il calcolo del conguaglio.

13. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. La diffusione pubblicitaria si intende autorizzata con il pagamento del canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

14. In ogni caso la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 54 – Adeguamento al regolamento, periodo transitorio

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, anche se in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione o concessione. L'adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà comunque essere effettuato anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione o concessione, o in caso di motivata richiesta da parte del Comune per preminenti interessi pubblici.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento il soggetto gestore dell'entrata provvede alla rideterminazione dei canoni dovuti in riferimento alle autorizzazioni e concessioni esistenti, o alle dichiarazioni già presentate, ferma restando la facoltà per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta o rinuncia alla concessione o autorizzazione.

3. Nel caso di gestione del canone affidata a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, la rideterminazione del canone è esercitata dal soggetto affidatario del servizio in conformità al contratto di affidamento del servizio di gestione del canone. La rideterminazione del canone in ogni caso ha effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 55 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, gestito a cura del Comune o del soggetto affidatario del servizio, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, tramite appositi impianti, di manifesti da qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Il servizio assicura la parità di condizioni di fruizione da parte degli interessati, tariffe accessibili e il rispetto dell'ordine ed il decoro urbano.

2. La quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, è determinata con apposita delibera della Giunta Comunale da adottarsi ogni 5 anni a seguito di un'apposita indagine effettuata dall'ufficio comunale competente, fatta salvo la dotazione esistente alla data di approvazione del presente regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

3. Fino alla determinazione cui al comma 2 la quantità complessiva degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è quella risultante dal piano generale degli impianti.

4. Il Comune provvede alla esecuzione del servizio direttamente o tramite il soggetto affidatario della gestione del servizio iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 56 - Determinazione del canone del servizio sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone in base alla tariffa di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

3. Per le pubbliche affissioni il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di prestazione del relativo servizio. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 57 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 15;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 58 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 59 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al Committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento;

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il servizio delle pubbliche affissioni può essere direttamente gestito dal Comune o affidato a terzi, in tal caso il regolamento si applica nei confronti del Concessionario

Articolo 60 – Vigilanza

1. Il gestore del servizio, oltre alla Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità e una sanzione nella misura stabilita dall'articolo 65 del presente regolamento

3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 61 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni a carattere permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 800 per anno solare, è ammesso il versamento in quattro rate alle scadenze del 31/03, 30/06, 30/09, 31/12 di ogni anno; per il primo anno le scadenze e gli importi delle rate sono stabilite nel provvedimento di determinazione del canone, con obbligo di versamento della prima rata contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.

2. Per le occupazioni a carattere temporaneo, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 300,00 è ammesso il versamento in tre rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la terza entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 800, per anno solare, è ammesso il versamento in quattro rate alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno; per il primo anno le scadenze e gli importi delle rate sono stabiliti nel provvedimento di determinazione del canone, con obbligo di versamento della prima rata contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Per importi superiori a euro 300,00 è ammesso il versamento in tre rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la terza entro l'ultimo giorno di diffusione pubblicitaria.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari sia a carattere permanente che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
7. L'ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata, o il soggetto a cui è affidata la gestione della stessa, invia ai soggetti passivi del canone per le occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere permanente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, apposito avviso di pagamento (liquidazione) del canone, almeno 30 giorni prima del termine previsto per effettuare il pagamento.
8. Con la deliberazione della Giunta comunale di adeguamento delle tariffe, i termini ordinari di versamento del canone possono essere posticipati per consentire al soggetto gestore dell'entrata di procedere alla spedizione degli avvisi di pagamento con gli importi aggiornati in base alle nuove tariffe.
9. Limitatamente alle occupazioni di suolo pubblico, non si fa luogo al versamento del canone se l'importo dovuto è inferiore ad euro 5,00. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni il versamento del canone è sempre dovuto.
10. Per le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità si applica l'articolo 36 del presente regolamento. Per tali occupazioni i soggetti passivi devono dichiarare, entro i termini previsti per il versamento, il numero delle rispettive utenze ai fini della determinazione dell'importo dovuto del canone.
11. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, in caso di rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro della concessione o autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
12. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

13. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

14. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 62 - Controllo dei versamenti

1. Il Comune in proprio, o tramite il soggetto affidatario della gestione della riscossione del canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato, tardivo o parziale versamento del canone dovuto, il Comune o il soggetto affidatario del servizio, provvede a notificare un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo al versamento delle somme dovute e non versate entro 15 giorni dalla notifica con addebito degli interessi conteggiati al tasso di interesse legale da computare dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.

3. Il mancato versamento del canone entro i termini fissati nella comunicazione di addebito costituisce causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 63 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 64 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5,00 (cinque) euro, al netto degli interessi maturati.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4. È ammessa la compensazione fra crediti e debiti, anche con riferimento a diversi anni solari di riferimento.

5. Per avvalersi della compensazione, è necessario presentare apposita istanza; la compensazione è subordinata a provvedimento di accoglimento da parte del soggetto gestore del canone.

Articolo 65 – Accertamento delle violazioni – Riscossione coattiva

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale e il responsabile del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione del suolo, gli altri soggetti a cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dall'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle

attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Le somme dovute a titolo di canone a seguito dell'avvenuto perfezionamento degli atti di accertamento esecutivi, comprensive di sanzioni, interessi e somme di carattere accessorio, sono riscosse coattivamente utilizzando i diversi strumenti ammessi dalla normativa vigente: direttamente dal Comune; tramite i soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; tramite ruolo di cui al D.P.R n. 602 del 1973, mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale ("Agenzia delle entrate - Riscossione" di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. D.L. n. 193 del 2016); tramite le ulteriori diverse forme e modalità di riscossione ammesse dalla legislazione vigente.

Articolo 66 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 % (per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Si applicano i principi e le disposizioni della legge 689 del 1981. Gli oneri derivanti dalla eventuale rimozione sono, in ogni caso, posti a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'articolo 65 del presente regolamento.

4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7- bis del D.Lgs. 267/2000.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE– ENTRATA IN VIGORE

Articolo 67 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 68 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del regolamento 679/2016/UE.

Articolo 69 – Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
2. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti della legge 160/2019 e comunque nel rispetto dall'art. 1, comma 846, della stessa legge 160/2019.
3. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di canone di occupazione spazi e aree pubbliche "COSAP" e di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni "ICP- DPA".
4. Il presente regolamento entra in vigore e ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Allegato A

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Suolo pubblico

- Occupazione ordinaria del suolo comunale;
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica;
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili;
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili;
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili;
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

Soprassuolo

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili;
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone.

Sottosuolo

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili;
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione ordinaria del suolo comunale;
- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso;
- Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti;
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili;
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive;
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili;

- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.

OCCUPAZIONI OCCASIONALI

- le occupazioni di superfici effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, aventi durata non superiore a 24 ore;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose;
- le occupazioni di durata non superiore a 6 ore effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di manutenzione edilizia (es: riparazione o manutenzione di pareti, coperture, sostituzione di infissi...);
- le occupazioni di durata non superiore a 6 ore effettuate per traslochi;
- le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 4 ore;

Allegato B

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie.

Rientrano nella «**CATEGORIA A o I**» le seguenti vie o piazze:

Piazza Marconi

Le restanti vie appartengono alla «**CATEGORIA B o II**»

Le altre vie o piazze